

Newsletter

*A cura di Prof. Avv. Andrea Giovanardi e Avv. Diego Zucal
(Studio legale Tosi, sede Vicenza)*

Tassazione dei prodotti alcolici

*

1. Corte di Giustizia: l'esenzione da accisa va sempre concessa in caso di denaturazione.

La Corte di Giustizia (causa C-567/17) si è recentemente pronunciata sulla corretta applicazione dell'art. 27 della direttiva relativa alle accise sull'alcole e bevande alcoliche (dir. 92/83/CEE). Come noto, tale norma esenta da imposta i prodotti: a) distribuiti sotto forma di alcole denaturato; b) denaturati ed impiegati per la fabbricazione di cosmetici e prodotti per l'igiene; c) impiegati nella fabbricazione di medicinali; d) impiegati per la produzione di aceto commestibile o come componenti di prodotti alimentari e bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore a 1,2% vol.

La fattispecie risolta dai Giudici comunitari riguardava un'azienda lituana che commercializzava prodotti alcolici denaturati utilizzati come collutori per l'igiene orale. Accadeva, tuttavia, che taluni consumatori utilizzassero il prodotto quale sostitutivo di una normale bevanda alcolica.

La particolare etichettatura del collutorio (indicante il suo grado alcolico), l'imballaggio, e l'aggiunta di aromi potevano, infatti, indurre il consumatore a confondere il prodotto con una bevanda alcolica tradizionale (acquistabile ad un prezzo esiguo, posta l'assenza di accisa).

Sulla base di tali premesse, l'Amministrazione fiscale lituana sottoponeva ad accisa il bene, disconoscendo l'esenzione da imposta di cui aveva goduto il produttore lituano.

I Giudici comunitari, chiamati a risolvere il caso, hanno tuttavia dato ragione all'imprenditore, affermando il seguente principio: qualora dei prodotti siano stati correttamente denaturati e commercializzati per uso non alimentare, gli stessi non possono essere privati dell'esenzione da imposta per il solo fatto che talune persone li consumino come una normale bevanda alcolica.

Il processo di denaturazione dell'alcole, di conseguenza, comporta sempre la non imponibilità fiscale del prodotto che ne deriva.

[2. Denaturazione dell'alcole e frodi tributarie: la Commissione europea propone la modifiche delle regole.](#)

La Commissione europea ha recentemente proposto un'importante modifica delle regole sulle denaturazione dell'alcole [proposta 25 maggio 2018, documento COM (2018) n. 334].

Come noto, il procedimento di denaturazione consiste in un'operazione fatta per rendere l'alcole imbevibile, rimuovendolo dalla catena alimentare.

Sotto un profilo fiscale, il prodotto ottenuto a seguito di tale procedimento ha diritto all'esenzione da accisa (art. 27 direttiva 92/83/CEE).

Per tale ragione si registrano a livello comunitario numerose frodi, poste in essere con la finalità di ottenere l'esenzione in relazione a bevande alcoliche che non ne avrebbero il diritto, con conseguente commercializzazione sottocosto delle medesime.

L'origine delle attuali difficoltà risiede, come rilevato dalla Commissione europea, nell'assenza di norme chiare a livello comunitario. Le decisioni adottate autonomamente dagli Stati membri in materia di esenzione creano, infatti, complessità e incertezza nell'applicazione del diritto, facilitando la commissione delle citate frodi.

Per arginare tale fenomeno, lesivo della leale concorrenza fra operatori economici, la Commissione europea intende accentrare su di sé il potere di decidere la legittimità di ogni modifica del procedimento di denaturazione dell'alcole all'interno degli Stati membri.

[3. Hard Brexit: in caso di <<no deal>> le direttive su Iva e accise rimarranno in vigore per 18 mesi.](#)

In data 26 marzo 2019 è entrato in vigore il decreto legge n. 22, il quale prevede misure fiscali in caso di <<no deal>> fra Regno Unito e Unione europea.

Come noto, il termine <<no deal>> fa riferimento all'ipotesi in cui non si raggiunga alcun accordo in ordine alla regolamentazione del commercio di beni e servizi fra i due territori.

Laddove si dovesse verificare tale evento, le cessioni e gli acquisti effettuati tra un soggetto Iva nazionale e un operatore stabilito in UK non potrebbero più essere qualificate come cessioni o acquisti intracomunitari, bensì come normali importazioni ed esportazioni.

Nella pratica, i soggetti Iva che acquisteranno merci dal Regno Unito non saranno più tenuti all'integrazione e alla registrazione della fattura emessa dal cedente UK, ma

dovranno presentate le merci in dogana e corrispondere il dazio previsto per i paesi terzi, senza alcun tipo di agevolazione.

Per ciò che riguarda le vendite, queste ultime saranno considerate operazioni non imponibili Iva ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. n. 633 del 1972 e, per la loro spedizione fuori dall'UE, sarà necessario espletare tutte le formalità previste per le operazioni di esportazione.

Per scongiurare gli effetti di tale scenario (<<no deal>>), l'art. 13 del citato decreto legge prevede che <<fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili. 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i termini per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1>>.

La norma, in sostanza, dispone che: **1)** la direttiva Iva e sulle accise continuerà a trovare applicazione **per diciotto mesi a partire dalla data di mancato accordo** (il termine per raggiungere l'accordo è fissato ad ottobre 2019); **2)** con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di attuazione del nuovo assetto tributario regolante i rapporti fra Italia e Regno Unito.

Vicenza, aprile 2019

Prof. Avv. Andrea Giovanardi¹

Avv. Diego Zucal²

¹ Professore associato di diritto tributario presso l'Università di Trento. Avvocato e dottore commercialista in Vicenza. Studio Tosi, sede di Vicenza.

² Avvocato esperto di diritto doganale e delle accise. Studio Tosi, sede di Vicenza.